

		SENT. N. 78/2025/GC	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo PERIN	Presidente relatore	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Francesco LIGUORI	Primo referendario	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di conto nr 46231 BRINA Marveno conto 118220 Fiscaglia	
		anno 2020	
		FATTO	
		Con relazioni nr. 59, 60, 63, 61, 62 e 64 del 2024, il Magistrato relatore	
		ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto soprariportato	
		in quanto <i>nonostante il tentativo eseguito dall'ente attraverso l'analitica</i>	
		<i>compilazione di un prospetto di conciliazione, sulla base dei dati estrapolati dal</i>	
		<i>software di contabilità e dei dati rinvenuti da bollettari / registri mensili</i>	
		<i>allegati e in applicazione del principio di competenza finanziaria che prevede</i>	
		<i>l'annotazione dei soli incassi dell'anno di riferimento (senza considerare perciò</i>	
		<i>gli incassi riferiti ad anni precedenti e registrando per contro gli incassi</i>	
		<i>dell'anno anche se la reversale cade nell'anno successivo), non è possibile</i>	
		<i>quantificare puntualmente gli importi riscossi/riversati direttamente o per il</i>	
		<i>tramite di altri agenti contabili;.(pag. 4 della relazione).</i>	
			1

Con decreto del 16.3.2024 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 17.7.2024 assegnando a tutto il giorno 27.6.2024 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

In data 20.6.2024 la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso per il rinvio del conto al magistrato istruttore.

In data 26.6.2024, gli agenti contabili hanno depositato articolata memoria, con la quale hanno contestato l'addebito.

All'udienza del 5.2.2025, la Sezione, considerato che dalla documentazione prodotta dall'ente e dai suoi allegati (nota prot. 140286 del 18.4.2023) emerge come per il conto le riscossioni superano i versamenti

Mentre per i conti

46230 RESCAZZI Luigi conto 106121 Fiscaglia anno 2019

46233 RESCAZZI Luigi conto 118222 Fiscaglia anno 2020

I versamenti superano le riscossioni, ha disposto che il comune di Fiscaglia entro 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza istruttoria, tramite un'ulteriore verifica dei conti in oggetto accerti se il surplus di versamenti dell'agente contabile RESCAZZI si possano riferire ai conti degli agenti contabili MUSACCI e BRINA per il 2019 e il 2020.

Il comune ha depositato integrazione e alla udienza del 9.7.2025 (cui la causa è stata rinviata per impedimento del relatore nella precedente udienza) la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla nota istruttoria proveniente dal comune di Fiscaglia emerge come la discordanza tra il totale complessivo lavorato ed il versato è presumibilmente attribuibile al fatto che parte dei certificati storici di residenza/famiglia venivano emessi extra procedura, poiché la banca dati informatica dell'ente non è aggiornata con gli archivi cartacei dei tre ex Comuni di Migliarino, Migliaro e Massafiscaglia.

Tutto ciò premesso, in mancanza di apprensioni da parte di terzi, il surplus di versamenti dell'agente contabile Rescazzi si può riferire ai conti degli agenti contabili Musacci e Brina per il 2019 e il 2020.

Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. ("Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione

